Numero registro generale 18478/2022
Numero sezionale 1136/2025
Numero di raccolta generale 15456/2025
Data pubblicazione 10/06/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITÀ SANITARIA

Adunanza del 24/3/2025 – CC

R.G.N. 18478/2022

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Rel. Consigliere -

Dott.ssa IRENE AMBROSI - Consigliera -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Dott. PAOLO PORRECA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18478/2022 proposto da:

[redacted] S.P.A. (già [redacted] S.P.A., già [redacted] S.P.A.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrente -

contro

[redacted] entrambi in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted] con domicilio digitale *ex lege*;

- controricorrenti -

e

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

[illegible] in qualità di eredi di [illegible] rappresentati e difesi dall'avv. [illegible] con domicilio digitale *ex lege*;

- *controricorrenti* -

nonché

[illegible] AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST (già AZIENDA SANITARIA LOCALE [illegible] S.P.A.;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 809/2022 della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, depositata in data 4/5/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/3/2025 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

con sentenza resa in data 4/5/2022, la Corte d'appello di Firenze, pronunciando sull'appello principale proposto da [illegible] e [illegible] (in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [illegible] nonché sugli appelli incidentali, rispettivamente proposti, da un lato, dall'Azienda Sanitaria Locale [illegible] e, dall'altro, dalla [illegible] s.p.a. (già [illegible] s.p.a.), in riforma delle due sentenze di primo grado impugnate e poste ad oggetto del medesimo giudizio sugli appelli riuniti, tra le restanti statuizioni, ha confermato la condanna della [illegible] s.p.a. a manlevare l'Azienda Sanitaria Locale [illegible] di tutte le somme da quest'ultima dovute in favore degli appellanti principali (per come parzialmente rideterminate in sede d'appello) quale risarcimento dei

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

danni subiti in conseguenza delle gravi lesioni neurologiche sofferte da [redacted] in occasione della nascita, nella specie provocate dal colpevole comportamento dei sanitari della struttura sanitaria convenuta e, in particolare, del dott. [redacted] ritenuto responsabile di aver forzato il parto naturale mediante 'ventosa', anziché disporre immediatamente il parto cesareo, così cagionando al neonato lesioni cerebrali con conseguenze irreversibili;

con la stessa sentenza, la corte territoriale ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rigettato la domanda di rivalsa spiegata dalla [redacted] s.p.a. nei confronti degli eredi del sanitario responsabile della condotta lesiva;

a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale, dopo aver confermato l'accertamento dell'integrale responsabilità dei sanitari della Asl convenuta - a nulla rilevando, al riguardo, la concorrente causa naturale preesistente (nella specie costituita dalla presenza di un funicolo corto), come viceversa ritenuto dal giudice di primo grado - e dopo aver provveduto alla parziale rideterminazione degli importi dovuti ai danneggiati, ha confermato, tanto la piena operatività della garanzia assicurativa prestata da [redacted] s.p.a. in favore della struttura sanitaria convenuta, quanto la sussistenza della *mala gestio* in cui la compagnia assicuratrice era incorsa nei confronti della Asl;

sotto altro profilo, la corte territoriale ha rilevato come la domanda di rivalsa proposta confronti degli eredi del sanitario responsabile dovesse ritenersi priva di fondamento, dovendo al riguardo valorizzarsi, tra le altre ragioni, la mancata proposizione di alcuna domanda di accertamento della responsabilità del dottor [redacted] e la mancata dimostrazione di alcuna colpa grave dello stesso;

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

avverso la sentenza d'appello, [redacted] s.p.a. (già [redacted] s.p.a., già [redacted] s.p.a.) propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione;

[redacted] (entrambi in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore [redacted], da un lato, e [redacted] (in qualità di eredi di [redacted] dall'altro, resistono ciascuno con un proprio controricorso;

[redacted] (congiunti di [redacted] e [redacted] (eredi di [redacted] e la [redacted] s.p.a. (chiamata in causa fini di manleva quale compagnia assicuratrice di [redacted] non hanno svolto difese in questa sede;

tutte le parti costituite hanno depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. e dell'art. 41 cod. pen. (in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.), per avere la corte d'appello accertato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra evento lesivo e condotta umana, e imputato integralmente i danni riportati dalla vittima primaria al soggetto ritenuto responsabile, omettendo di valutare sul piano della causalità giuridica l'incidenza della concausa naturale nella determinazione dei postumi;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia coerentemente sottolineato che un'eventuale tempestiva diagnosi delle condizioni di salute del feto e un immediato intervento con parto cesareo avrebbero ragionevolmente *escluso* la possibilità di danni a carico del neonato,

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

con la conseguenza che il ritardo nell'intervento ebbe ad assumere «*il carattere di causa determinante (quasi) esclusiva*», *non essendovi peraltro alcuna «certezza e prova su quanto la causa naturale avrebbe inciso (circostanza di cui era un onerata l'Asl) e, soprattutto, non essendo provato da ASL di aver adottato tutte le corrette attività per verificare la corretta condizione del funicolo ombelicale*» (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata);

la stessa corte territoriale ha sottolineato - nei passaggi relativi alla liquidazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante integralmente imputato alla struttura sanitaria responsabile - come il danno subito dal minore riguardasse la «*capacità produttiva di un ragazzo che sarebbe dovuto nascere sano e nel pieno delle sue forze fisiche e psichiche*» (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata);

da qui la logica consequenzialità della decisione impugnata, nella parte in cui ha escluso che le conseguenze dannose sofferte dal neonato potessero in qualche modo imputarsi alle preesistenti condizioni naturali del feto;

la censura in esame, nella misura in cui evoca il ricorso di uno specifico vizio di violazione di legge, deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice del merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per *error in procedendo* per motivazione apparente e intrinsecamente

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

contraddittoria e violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. (ai sensi dell'art. 360, I comma, n. 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale discostata dalle conclusioni concordi raggiunte dai consulenti tecnici incaricati in merito alla riconducibilità di parte dei postumi residuati alla vittima primaria a una causa naturale senza motivare la propria decisione ed anzi richiamando contraddittoriamente ed erroneamente le valutazioni che avrebbe espresso uno dei consulenti;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la corte territoriale abbia evidenziato in modo coerente e lineare le ragioni volte a escludere qualsivoglia incidenza delle condizioni naturali del feto sull'entità delle conseguenze dannose sofferte dal neonato;

ciò posto, la pretesa dell'odierna ricorrente di dedurre il vizio di motivazione apparente, o contraddittoria, attraverso il confronto con i contenuti della consulenza tecnica deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito argomentare la violazione della norma di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c. attraverso il confronto della congruità della motivazione censurata con elementi tratti *aliunde* rispetto al solo testo elaborato dalla corte territoriale, in tal modo ponendosi in contrasto con i criteri sul punto indicati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai limiti di rilevabilità del carattere illogico o apparente della motivazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 - 01);

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ. (in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riconoscere come la liquidazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante non possa prescindere dal riscontro delle effettive aspettative di vita del soggetto danneggiato

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

come accertate da una valutazione medico-legale espressamente condivisa nella stessa sentenza impugnata, che, ciò nonostante, ha parametrato tale voce di danno all'intera durata della vita lavorativa;

il motivo è fondato;

osserva preliminarmente il Collegio come, pur avendo la ricorrente formalmente prospettato la doglianza in esame sotto il profilo della violazione dell'art. 1223 c.c., detta doglianza appare tuttavia articolata, sul piano sostanziale, in termini tali costituire un'inequivoca sollecitazione del giudice di legittimità al controllo dell'effettiva congruenza logica della motivazione dettata dalla corte territoriale in relazione al punto concernente il riconoscimento del danno patrimoniale futuro da lucro cessante;

sul punto, è appena il caso di richiamare l'insegnamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, l'onere della specificità *ex* art. 366 n. 4 c.p.c. (secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano") non dev'essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione dell'ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360, co. 1, c.p.c., cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione degli articoli, codicistici o di alti testi normativi (nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali), comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d'impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 cit. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, in motivazione);

nella specie, non vi è dubbio che l'odierna ricorrente abbia inteso sollecitare la corte di legittimità a dar conto dell'evidente contraddizione consistita nell'avere il giudice d'appello, da un lato, riconosciuta un'aspettativa ragionevole di vita di [redacted] fino a trent'anni, salvo poi procedere a liquidare il danno patrimoniale futuro da lucro cessante senza tener conto di questo dato temporale già riconosciuto;

si tratta di una censura certamente fondata, dovendo riconoscersi come, effettivamente, la motivazione del giudice d'appello si sia dipanata in modo contraddittorio sul punto concernente la liquidazione del danno patrimoniale futuro da lucro cessante, avendo dapprima riconosciuto un'aspettativa ragionevole di vita di [redacted] fino all'età di trent'anni (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata), salvo poi liquidare il danno patrimoniale futuro da lucro cessante senza tener conto di tale dato temporale (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata);

da tanto deriva la corrispondente cassazione della sentenza impugnata con il conseguente rinvio sul punto al giudice del merito;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697, co. 1, dell'art. 1223 e dell'art. 1226 cod. civ. (in relazione all'art. 360, comma I, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale arbitrariamente liquidato la voce di danno relativa alle spese mediche e di assistenza non coperte dai sussidi pubblici sulla base di un criterio equitativo, in mancanza di ogni riscontro documentale da parte del danneggiato;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, secondo quanto sostenuto dall'odierna ricorrente, i danneggiati non avrebbero provveduto ad allegare e

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

provare il danno futuro relativo alle spese mediche, e il giudice, liquidandolo equitativamente, avrebbe sostanzialmente identificato tale danno con l'evento dannoso, con la conseguente inammissibile liquidazione di un danno considerato *in re ipsa*;

tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna istante, la corte territoriale ha espressamente fondato la prova del danno relativo alle spese mediche future sulla base di quanto affermato dai c.t.u., segnatamente nella parte in cui «vengono evidenziate tutte le cure (e quindi le conseguenti spese) di cui necessita [redacted] in ragione dell'elevato grado di invalidità permanente riscontrato», con particolare riguardo a «quelle spese [...] presumibili, notorie e riferibili al caso concreto» (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata);

si tratta di considerazioni che consentono di riscontrare in modo sufficientemente riconoscibile l'avvenuta dimostrazione del danno sulla base di elementi presuntivi e su fatti notori (e non, dunque, *in re ipsa*), là dove l'avvenuta liquidazione equitativa pari all'importo di euro 1.000,00 mensili deve ritenersi adeguatamente commisurata alla ragionevole considerazione delle ingenti spese mediche da sostenere in ragione dei «costanti viaggi a [redacted] e dei presumibili costi delle cure imposte dalla particolare gravità delle condizioni di invalidità del ragazzo;

con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per *error in procedendo* per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed erronea interpretazione della domanda giudiziale (in relazione all'art. 360, I comma n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto necessaria l'espressa formulazione di una domanda di accertamento della responsabilità di un sanitario quale imprescindibile presupposto dell'azione di rivalsa svolta nei confronti dei suoi eredi dalla compagnia assicuratrice dell'Ente di cui il medico era dipendente,

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

senza considerare l'effettivo contenuto di ogni azione di condanna e travisando la domanda articolata dalla compagnia diretta alla condanna del ridetto medico;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la proposizione, da parte della compagnia di assicurazioni di un'azienda sanitaria, di una domanda volta alla condanna del sanitario responsabile a tenere indenne detta compagnia di quanto corrisposto in favore del danneggiato non possa non comportare (o comunque implicitamente contenere) anche la corrispondente domanda di accertamento dei presupposti di tale domanda di manleva e, dunque, l'accertamento della responsabilità del sanitario in ordine alla causazione del danno in relazione al quale la compagnia dell'azienda sanitaria si è trovata esposta;

deve pertanto ritenersi errata la decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la domanda di manleva avanzata da [redacted] s.p.a. (già [redacted] s.p.a.) sul presupposto della mancata formulazione di un'espressa domanda di accertamento della responsabilità del sanitario quale imprescindibile presupposto dell'azione di rivalsa (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata), una volta riconosciuta l'avvenuta proposizione, da parte della medesima assicurazione, di una domanda di condanna a tale titolo dello stesso medico (o dei suoi eredi);

ne deriva l'accoglimento della censura in esame e la corrispondente cassazione sul punto della decisione impugnata;

con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per *error in procedendo* per motivazione apparente, perplessa e incomprensibile e intrinsecamente contraddittoria, in violazione dell'art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360, 1 comma n. 4 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente rigettato la domanda

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

di rivalsa spiegata dalla compagnia istante nei confronti degli eredi del sanitario responsabile della condotta lesiva in quanto non sarebbe stata provata la sua colpa grave, benché la stessa corte d'appello abbia espressamente dichiarato la negligenza grave del professionista e il giudice di prime cure abbia espressamente dichiarato, con un capo della sentenza in nessun modo confutato dalle parti e dal secondo giudice, che la condotta del sanitario è stata gravemente imprudente, negligente e imperita;

il motivo è fondato;

osserva il Collegio come la definizione normativa della nozione di 'colpa' debba farsi risalire a quanto stabilito dall'art. 43 del codice penale, ai sensi del quale costituisce comportamento 'colposo' quello che, senza essere diretto alla produzione di un evento, lo abbia comunque determinato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

ciò posto - una volta identificata la colpa dell'agente nel comportamento che, senza essere diretto alla produzione dell'evento dannoso, sia comunque qualificato da negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero inosservanza di norme regolamentari o disciplinari – non potrà che riconoscersi l'ovvia coincidenza tra il carattere 'gravemente' negligente del comportamento del sanitario e la qualificazione in termini di 'gravità' della colpa allo stesso ascritta, apparendo, di conseguenza, insanabilmente contraddittoria l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui nel comportamento del sanitario era «*emersa una grave negligenza, ma non una colpa grave*» (cfr. pag. 21 della sentenza impugnata);

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf

da tanto deriva l'accoglimento della censura in esame e la corrispondente cassazione, anche su tale punto, della decisione impugnata;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo, del quinto e del sesto motivo (inammissibili i primi due e infondato il quarto), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

Accoglie il terzo, il quinto e il sesto motivo; dichiara inammissibili i primi due motivi; rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 24 marzo 2025.

Il Presidente
Giacomo Travaglino

Firmato Da: GIACOMO TRAVAGLINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 14be61316397 4daf